



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

### Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19005

Torino, 10 maggio 2019

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro del 28 aprile 2019 giocato a Rocchetta Belbo tra la "Ultreia et Suseia" e la "Pallonistica Monastero di Dronero" (serie C1) e le relative "distinte gara";
- Rilevato in fatto che ha preso parte all'incontro il giocatore CAVALLOTTO Fulvio nella squadra "Ultreia et Suseia";
- Considerato in fatto che la relazione prot. 37/19 del Segretario Federale riferisce che: i) il giocatore CAVALLOTTO Fulvio non è stato validamente tesserato per la "Ultreia et Suseia" in assenza di nulla-osta allo svincolo annuale da parte della società di appartenenza "Virtus Langhe"; ii) solo per un errore materiale il tesserino relativo al predetto giocatore è stato inviato alla soc. "Ultreia et Suseia";
- Considerato inoltre in diritto che i) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. "Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale."; ii) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare alla "regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici ed altri partecipanti alla gara" (lett. c); iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;
- Rilevato che nell'incontro in esame il giocatore CAVALLOTTO Fulvio, non essendo tesserato per la "Ultreia et Suseia", non poteva essere schierato in campo mentre risulta aver partecipato effettivamente al gioco;
- Ritenuto che la indebita presenza in campo per la soc. "Ultreia et Suseia" del giocatore CAVALLOTTO Fulvio può concretamente avere alterato il regolare svolgimento dell'incontro

svoltosi in Rocchetta Belbo il 28 aprile 2019 (serie C1), incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra della “Pallonistica Monastero di Dronero”;

- dispone l’annullamento dell’incontro del 28 aprile 2019 (serie C1) in Rocchetta Belbo tra “Ultreia et Suseia” e la “Pallonistica Monastero di Dronero” e l’attribuzione della vittoria alla “Pallonistica Monastero di Dronero” con il punteggio di 11 a 0.

**Il Giudice Sportivo**

avv. Gianni Martino